

stinate all'istruttoria e alla conclusione dei procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, alla concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo tanto per il personale dell'Arma dei Carabinieri, quanto per il personale delle Forze armate. Ciò, giacché, senza per nulla incidere sugli assetti strutturali della Direzione generale della previdenza militare e della leva, il presente decreto determina una consistente riduzione dei carichi di lavoro, a tutto vantaggio dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa della 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> Divisione, le cui risorse potranno, per intero, essere indirizzate a favore di tutto il personale militare non appartenente all'Arma dei Carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

*Competenze del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri*

1. Al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, a titolo sperimentale e per due anni, è attribuita la competenza in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo, relativi a tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri.

2. Al termine dei citati due anni di sperimentazione decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non diversamente disposto dal Ministro della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri esercita, in via definitiva, la competenza attribuitagli dal comma 1.

Art. 2.

*Modifiche consequenziali*

1. Al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 citato in premessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate, in via sperimentale, le seguenti modificazioni:

a) all'art. 27, comma 1, lettera b):

1) al n. 1) - 5<sup>a</sup> Divisione, dopo le parole «riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo per ufficiali» sono inserite le seguenti: «con esclusione di quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri»;

2) al n. 2) - 6<sup>a</sup> Divisione, le parole «e per i marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;

3) al n. 3) - 7<sup>a</sup> Divisione, le parole «e per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse.

2. Le conseguenti variazioni di bilancio, sono disposte con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 209.

3. Al termine dei due anni di sperimentazione decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non diversamente disposto dal Ministro della difesa, le modifiche di cui al comma 1, devono intendersi definitive.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 giugno 2016

*Il Ministro: PINOTTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2016  
Difesa, foglio n. 1332*

16A05280

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 gennaio 2016.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Dorotrin 25 EC».**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»;



Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 24 novembre 2015 dall'impresa Isagro S.p.A., con sede legale in Milano, via Caldera, 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dorotrin 25 EC», contenete la sostanza attiva deltametrina, uguale al prodotto di riferimento denominato «Antal» registrato al n. 15536, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con decreto direttoriale in data 20 gennaio 2014, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Antal» registrato al n. 15536;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva deltametrina è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 alle medesime condizioni di cui allegato I della Direttiva 91/414/CEE;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validità fino al 30 ottobre 2016, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento ai sensi dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012, concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del consiglio;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 ottobre 2016, l'impresa Isagro S.p.A., con sede legale in Milano, via Caldera, 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DOROTRIN 25 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250-500; L - 1 - 5 - 10.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina), via Nettunense km 23,400;

Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (Rovigo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16563.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Roma, 26 gennaio 2016

Il direttore generale: RUOCCO





**PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE**

Diluire la dose indicata di DOROTRIN 25 EC in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo in agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro indicata. DOROTRIN 25 EC agisce per contatto e ingestione. Occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato facendo in modo che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di un bagnante. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto su agrumi, frutta a guscio, mais, frumento, orzo, segale, avena, barbabietola, cotone, 14 giorni su erba medica, 7 giorni su pomacee, drupacee, vite, olivo, patata, cavoli, cavolfiore, broccoli, pisello, fagiolo, lenticchia, cece, fava, aglio, cipolla, porro, tabacco, 3 giorni prima del raccolto su fragola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchini, melone, cocomero, lattuga, spinacio, carciofo, prezzemolo, sedano, rucola, indivia.

Distribuito da: EURO TSA S.R.L. Via Marconi, 13 24040 Fornovo S.Giovanni (BG) Tel. 0363/337114

**ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

Etichetta autorizzata con D.D. del

26 GEN. 2016



DECRETO 26 gennaio 2016.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kitamba».**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA  
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;


Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 18 novembre 2015 dall'impresa Diachem S.p.A. con sede legale in Albano S.A. (Bergamo), via Tonale, 15, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Kitamba contenente le sostanze attive rame metallo sotto forma di solfato tribasico e metalaxyl - m, uguale al prodotto di riferimento denominato Cumeta Flow registrato al n. 10701 con D.D. in data 15 dicembre 2001, modificato successivamente con comunicato in data 23 novembre 2015, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Cumeta Flow registrato al n. 10701;



Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2003 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metalaxyl-m nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva metalaxyl-m nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'Allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il regolamento di esecuzione 2015/1885 della Commissione del 20 ottobre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui il metalaxyl-m, che risulta quindi approvata fino al 30 giugno 2016;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivulato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011,

nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2016 l'Impresa Diachem S.p.A. con sede legale in Albano S.A. (Bergamo), via Tonale, 15, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KITAMBA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 200 - 500; L 1 - 4 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50 - 100 - 200.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Diachem S.p.A. - U.P. Sifa - Caravaggio (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16538.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal reg.1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nell'area dedicata ai prodotti fitosanitari e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Roma, 26 gennaio 2016

*Il direttore generale:* RUOCCO



26 GEN. 2016

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

**KITAMBA®**

**Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata**

**Mecanismo d'azione: FRAC M1 (rame) – FRAC 4 (metaxil-M)**

Composizione:

100 g di prodotto contengono:	
RAMME METALLO	g. 15,5 (= 200 g/l)
(sotto forma di Solfato Tribasico)	
METALAXIL-M puro	g. 1,86 (= 24 g/l)
Coformulanti*	q.b. a g. 100

\*Contiene 2,2'-[essidra-1,3,5-triazin-1,3,5-triazolo]

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere nell'ambiente. né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/viso.

**REAZIONE:** P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione: **DIACHEM S.p.A.**  
 Via Tonale 15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG) - Tel. 0363 355611  
 Officina di produzione: **DIACHEM S.p.A.** - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)  
 Distribuito da: **ADAMA Italia S.r.l.** - via Zanica 19 - 24050 Grassano (BG) - Tel. 035 328811  
 Registrazione Ministero della Salute n. .... del .....  
 quantità netta del preparato: ml 100-200-500 - litri 1-4-5-10-20-25-50-100-200

® marchio registrato di Diachem S.p.A.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: **RAMME METALLO g 15,5 e METALAXIL-M g. 1,86** le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **RAMME METALLO:** Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomita con emissione di materiale di colore verde, brucioni gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emottico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica. **METALAXIL-M** Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni.

**CARATTERISTICHE**

**KITAMBA** è una miscela fungicida ad azione preventiva e curativa. La presenza di metaxil-M, dotato di attività sistemica, permette di proteggere la vegetazione agendo all'interno della pianta e di assicurare protezione anche sulla vegetazione sviluppata successivamente al trattamento. La componente rameica invece, presente sotto forma di Solfato Tribasico (=TBCS), consente una protezione esterna di contatto, garantendo ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e contemporanea attività nei confronti delle batteriosi.

**DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO**

**VITE:** contro peronospora (*Plasmopora viticola*) alla dose di 400 ml/ha intervenire non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia a partire dalla pre-fioritura, proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni fino ad allegazione (2-4 trattamenti).

**POMODORO (pieno campo e serra):** 400 ml/ha contro Peronospora (*Phytophthora infestans*). Alternaria (*Alternaria porri sp solani*) e Batteriosi. Intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli all'iniezione, effettuando 3-4 trattamenti a distanza di 10-14 giorni.

**PATATA** contro peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria porri sp solani*) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.

**COCOMERO, MELONE (pieno campo e serra), CETRIOLO,** contro peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), alternariosi (*Alternaria spp*) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.

**LATTUGHE e altre insalate comprese le brassicacee:** contro Peronospora (*Bremia lactucae*) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.

**Modalità d'impiego:** Iniziare i trattamenti non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. Passare a prodotti con diverso meccanismo d'azione entro 7 gg dall'ultimo trattamento con KITAMBA. Per evitare la selezione di ceppi resistenti, evidenziali con una riduzione di efficacia, attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso. Qualora ciò si verificasse, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare su vivai di vite.

**Volumi di trattamento:** Utilizzare il prodotto a volume normale (6-10 hl/ha). In caso di volumi inferiori rispettare la dose di 4 l/ha di formulato.

**COMPATIBILITÀ:** non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** non si deve trattare durante la fioritura.


**INTERVALLO DI SICUREZZA:**

3 giorni: Cocomero, Melone, Pomodoro; 14 giorni: Cetriolo; 20 giorni: Lattughe e altre insalate; Patata, Vite.

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON CONTAMINARE AL TRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEI CONTENITORI DA 200 LITRI DEVE ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME, ATTO A RACCOLGERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO**



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

**KITAMBA®**  
 Fungicida ad azione preventiva e curativa  
 in sospensione concentrata  
 Meccanismo d'azione: FRAC M1 (rame) – FRAC 4 (metalaxil-M)

Composizione:	
100 g di prodotto contengono:	
RAMME METALLO	g. 15,5 (= 200 g/l)
(sotto forma di Solfato Tribasico)	
METALAXIL-M puro	g. 1,86 (= 24 g/l)
Coformulanti*	g. 100

\*Contiene 2,2',2''-essaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil/riestano

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

**REAZIONE:** P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione: DIACHEM S.p.A.  
 Via Tonale 15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG) - Tel. 0363 355611  
 Officina di produzione: DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)  
 Distribuito da: ADAMA Italia S.r.l. - via Zanica 19 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 328811  
 Registrazione Ministero della Salute n. .... del .....  
 quantità netta del preparato: ml 100-200-500 - litri 1-4-5-10-20-25-50-100-200

@ marchio registrato di Diachem S.p.A.




**ATTENZIONE**

partita n. ....

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..... 26 GEN. 2016





DECRETO 16 febbraio 2016.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tixal R SC».**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 14 ottobre 2015 dall'impresa Sapec Agro Italia Srl, con sede legale in Saronno (Varese), via Varese n. 25/D, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tixal R SC» contenente le sostanze attive rame da idrossidi e metalaxyl, uguale al prodotto di riferimento denominato Qubic R registrato al n. 14433 con D.D. in data 31 luglio 2009 modificato suc-



cessivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 febbraio 2013, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Qubic R registrato al n. 14433;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva rame nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/28/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metalaxyl nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il regolamento di esecuzione 2015/232 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica e rettifico il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva composti di rame;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivlutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2020, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 l'Impresa Sapec Agro Italia Srl, con sede legale in Saronno (Varese), via Varese n. 25/D, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TIXAL R SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 1 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Sapec Agro S.A. - Setubal (Portogallo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16534.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal regolamento n. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nell'area dedicata ai prodotti fitosanitari e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).

Roma, 16 febbraio 2016

*Il direttore generale:* RUOCCO






ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

**TIXAL R SC**

Fungicida sistemico e di contatto, con azione preventiva e curativa in sospensione concentrata

FRAC 4 metalaxil FRAC M1 rame

TIXAL R SC Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° .....		 <b>SAPEC AGRO ITALIA Srl</b> Via Varese 25/D - 21047 Saronno (VA) Tel: 02 84944669	   <b>ATTENZIONE</b>
<b>COMPOSIZIONE</b> 100 g di prodotto contengono: Metalaxil puro g. 3,85 (= 50 g/L) Rame metallo puro g. 15,4 (=200 g/L) (da Rame idrossido) Coformulanti q.b. a g. 100			
<b>Stabilimento di Produzione:</b> SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal - PT		<b>Litri 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-20-25</b> <b>Partita n. :</b>	
<b>Distributore:</b> Manica S.p.A Via all'Adige 4 38068 Rovereto (TN) Tel 0464-433705			
<b>INDICAZIONI DI PERICOLO:</b> H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. <b>CONSIGLI DI PRUDENZA:</b> P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. <b>PREVENZIONE:</b> P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. <b>REAZIONE:</b> P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. <b>CONSERVAZIONE:</b> P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. <b>SMALTIMENTO:</b> P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. <b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:</b> EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.			
<b>PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI</b> Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.			
<b>INFORMAZIONI PER IL MEDICO</b> Trattasi d'associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL puro 3,85%; RAME puro (da idrossido) 15,4%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: <b>METALAXIL</b> - Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari. <b>RAME</b> - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. <b>Terapia:</b> sintomatica. <b>Avvertenza:</b> consultare un centro antiveleni.			

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Trattasi d'associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL puro 3,85%; RAME puro (da idrossido) 15,4%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

**METALAXIL** - Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

**RAME** - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

**Terapia:** sintomatica.

**Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

**CARATTERISTICHE**

Il Tixal R SC è un fungicida ad azione sistemica e di contatto, specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporacee delle colture sotto indicate.

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

COLTURE	PARASSITI	DOSI	APPLICAZIONE
VITE	Peronospora	450 ml/ha	2-4 trattamenti a cadenza di 12-14 giorni a partire da pre-fioritura
POMODORO	Peronospora	450 ml/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni
Altre Orticole: CAVOLO VERZA, CARCIOFO, LATTUGA, PISELLO	Peronospora, Alternaria, Bremia	450 ml/ha	2-3 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni
FRAGOLA	Fitoftora	450 ml/ha	15-20 giorni dopo il trapianto e 30 giorni dopo il 1° intervento. Eventuale immersione delle piantine prima dell'impianto in soluzione al 3%.
Colture FLOREALI e ORNAMENTALI	Peronospora, Fitoftora	450 ml/ha	

Iniziare i trattamenti non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. Passare a prodotti con diverso meccanismo d'azione entro 7 giorni dall'ultimo trattamento con Tixal R SC. Utilizzare il prodotto a volume normale (10 hl/ha di acqua). Nel caso di volumi inferiori rispettare la dose di 4 kg/ha di formulato. Per evitare la selezione di ceppi resistenti, evidenziabili con una diminuzione d'efficacia, attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso. Qualora ciò si verificasse, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare su vivai di vite. La presenza del Rame consente di contenere contemporaneamente le infezioni causate da batteri.

**COMPATIBILITÀ:** il prodotto non è compatibile con i preparati a reazione alcalina.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** non trattare durante la fioritura. Su colture Floreali ed Ornamentali effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta su CAVOLO VERZA; 40 giorni su FRAGOLA; 28 giorni su VITE; 20 giorni su POMODORO, PISELLO, CARCIOFO, LATTUGA.

**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**


**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITÀ**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..... 16 FEB. 2011



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

**TIXAL R SC**Fungicida sistemico e di contatto, con azione preventiva e curativa in sospensione concentrata  
FRAC 4 metalaxil FRAC M1 rame

TIXAL R SC Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° .....		 <b>SAPEC AGRO ITALIA Srl</b> Via Varese 25/D - 21047 Saronno (VA) Tel: 02 84944669	   <b>ATTENZIONE</b>
<b>COMPOSIZIONE</b> 100 g di prodotto contengono: Metalaxil puro g. 3,85 (= 50 g/L) Rame metallo puro g. 15,4 (=200 g/L) Coformulanti q.b. a g. 100			
<b>Stabilimento di Produzione:</b> SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal - PT		<b>Litri 0,1</b> <b>Partita n. :</b>	
<b>Distributore:</b> Manica S.p.A Via all'Adige 4 38068 Rovereto (TN) Tel 0464-433705			
<b>INDICAZIONI DI PERICOLO:</b> H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. <b>CONSIGLI DI PRUDENZA:</b> P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. <b>PREVENZIONE:</b> P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. <b>REAZIONE:</b> P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. <b>CONSERVAZIONE:</b> P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. <b>SMALTIMENTO:</b> P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. <b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:</b> EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.			
<b>PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI</b> Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.			
<b>INFORMAZIONI PER IL MEDICO</b> Trattasi d'associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL puro 3,85%; RAME puro (da idrossido) 15,4%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: <b>METALAXIL</b> - Sintomi: Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari. <b>RAME</b> - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica. <b>Avvertenza: consultare un centro antiveleini.</b>			

**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.  
 Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.  
 Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  
**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**  
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**  
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**  
**DA NON VENDERSI SFUSO**  
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**  
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITÀ**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

1.6 FEB. 2016

